



**COMUNE DI RAGALNA**  
**C.F. 02183980875**  
**Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna**

**ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 01/3/2017**

**OGGETTO: Limitazione accesso alle quote sommitali dell'Etna.-**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che con avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n. 01 del 27 febbraio 2017 e contestuale nota della Prefettura di Catania n. 180 di pari data, il Dipartimento medesimo, in seguito all'attività vulcanica riportata nello stesso avviso, ha dichiarato il livello di allerta **"GIALLA" - Vulcano in stato di disequilibrio** e la fase operativa di **ALLARME**;

**RITENUTO** necessario garantire l'incolumità pubblica e privata, attenendosi alle norme comportamentali di protezione civile;

**VISTO** l'art. 2 della Legge n. 225/1992;

**VISTO** l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

**VISTO** l'art. 12 della Legge n. 265/2000;

**VISTO** l'art. 54 del D. Leg.vo n. 267/2000;

**VISTE** le *"Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna"*, redatte dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico, aggiornate al 18 maggio 2016;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 08 emanata dal Sindaco del Comune di Nicolosi in data 28 febbraio 2017, trasmessa per gli adempimenti conseguenti a questo Comune e pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale;

**RICHIAMATO** il *"Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico"*, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 99 del 28 ottobre 2016, e parte integrante del Piano di Protezione Civile in vigore presso questo Comune, che prevede tra l'altro l'effettuazione di attività di prevenzione la pronta disponibilità delle strutture di Protezione Civile esistenti sul territorio e, in caso di emergenza, l'attivazione del c.d. *"Piano dei cancelli"*;

**CONSIDERATO** che le quote sommitali del vulcano sono sempre meta di visitatori sia singoli che in gruppo di *"escursionisti"*;

**RITENUTO** di dover emanare per il territorio di Ragalna le stesse raccomandazioni inserite nell'Ordinanza sindacale n. 08/2017 del Sindaco di Nicolosi;

## **ORDINA**

- 1. RIMANE CONSENTITO** l'accesso libero al vulcano Etna fino alla quota di metri 2.400 (media altezza di Monte "Frumento Supino");
- 2. È ASSOLUTAMENTE VIETATO** superare quota 2.845 m. (cima del Monte Frumento Supino, limite estremo del territorio di Ragalna) al fine di accedere ai crateri sommitali dell'Etna;
- 3. TUTTI COLORO** che intendono effettuare singolarmente o in gruppo escursioni oltre i 2.400 m. e fino ai 2.845 m., dovranno essere accompagnati da personale in possesso dei necessari requisiti professionali e abilitati ai sensi di legge quali "Guide dell'Etna", rispettando quanto contenuto nelle sopraddette "Procedure" riguardo alla fruizione delle quote sommitali dell'Etna in caso di emergenza vulcanica, che qui di seguito si riportano:

**a) La guida, prima dell'inizio dell'escursione, dovrà:**

- *Informarsi dello stato del vulcano e sulle condizioni meteorologiche;*
- *Informare adeguatamente gli escursionisti circa i pericoli, le difficoltà e i rischi che l'escursione comporta;*
- *Acquisire apposita liberatoria da parte di ogni singolo escursionista che attesti di essere in buone condizioni psico-fisiche, di non soffrire di patologie cardiache e respiratorie e di essere stato edotto sui pericoli, difficoltà e rischi che l'escursione comporta;*
- *Verificare l'idoneità dell'abbigliamento e dell'attrezzatura di ogni singolo escursionista;*
- *Rifiutarsi di accompagnare quei soggetti che, sulla scorta delle condizioni psicofisiche e mediche dichiarate nonché dell'abbigliamento inadeguato, risultassero non idonei all'escursione programmata;*

**b) La guida, durante tutta l'escursione:**

- *dovrà essere sempre in collegamento radio con almeno uno dei "soggetti destinatari dell'avviso di allerta", denominato d'ora in avanti "contatto", che sia effettivamente disponibile, in grado di assicurare il collegamento e con il quale abbia preventivamente formalizzato apposito accordo finalizzato ad assicurare il collegamento durante tutta l'escursione;*
- *dovrà vigilare che ogni escursionista del gruppo tenga un comportamento consono e rispettoso delle norme e dei regolamenti vigenti;*

**c) I gruppi escursionisti non potranno essere composti da più di venti unità e dovranno essere accompagnati da almeno una guida; la permanenza nelle aree sommitali dovrà essere limitata, a discrezione della guida, al tempo strettamente necessario per la visita; non è consentita la contestuale presenza nella stessa area di visita di più di un gruppo per volta;**

- d) *La guida, valutate le condizioni meteorologiche e quelle vulcaniche in atto, a suo insindacabile giudizio potrà interrompere la permanenza nell'area e decidere il rientro del gruppo al punto di partenza, dandone immediata comunicazione radio al "contatto";*
- e) *Al verificarsi di situazioni di pericolo o al ricevimento della comunicazione di variazione dei livelli di allerta, la guida sospenderà immediatamente l'escursione provvedendo al rientro alla base di partenza nelle migliori condizioni di sicurezza possibili del gruppo, dandone immediata comunicazione radio al contatto;*
- f) *La guida dovrà essere sempre fornita di materiali ed attrezzature per il primo soccorso, assicurando, in caso di necessità, il proprio intervento anche a escursionisti liberi o non appartenenti al proprio gruppo.*

### DISPONE

altresì che le guide alpine e vulcanologiche che operano sul vulcano Etna comunichino immediatamente eventuali variazioni di attività che possono determinare rischi per la pubblica e privata incolumità.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'ordine, al personale di Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e INGV), alle guide alpine-vulcanologiche e al personale C.A.I. abilitati ai sensi di Legge;

I trasgressori saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 di Codice Penale.

Il Comando di Polizia Municipale è incarico della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene trasmesso:

- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico;
- al Collegio Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia;
- alla Prefettura di Catania;
- alla Stazione Carabinieri di Ragalna;
- alla Guardia di Finanza – Soccorso Alpino di Nicolosi;
- al Corpo Forestale di Nicolosi;
- ai Sindaci di Belpasso, Zafferana Etnea, Adrano, Biancavilla e Nicolosi che hanno stilato con questo Comune il "Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività di Protezione Civile del versante Etna Sud – Rischio vulcanico";
- all'Ente Parco dell'Etna.

  
P. **IL SINDACO**  
Salvatore Chisari  
T.A.  
Roberto Di Bella  
IL VICESINDACO